

Art. 9.1 bis - Specifiche generali per le indagini di carattere geologico tecnico

1. Le indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e geotecnici nell'ambito di nuovi interventi previsti sul territorio dovranno contenere:

- a) **Relativamente alle aree di nuova trasformazione urbanistica le indagini geologico – tecniche dovranno fare richiamo, per quanto riguarda eventuali prescrizioni, alle singole schede riportate nella relazione geologico tecnica sui lotti di espansione.**
- b) **La Relazione Geologica deve essere redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione di Geologo, a norma della Legge n°112/1963 e Legge n°616/1996 e deve analizzare ed illustrare quanto segue:**
 - I. **Planimetria di dettaglio dell'area d'intervento estesa ad un intorno significativo, in scala adeguata e curve di livello.**
 - II. **Inquadramento geologico e geomorfologico, attraverso elaborati cartografici e descrittivi.**
 - III. **Indagini geognostiche che consentano di definire, attraverso la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni, la scelta di adeguate tipologie di fondazione. Devono pertanto essere effettuate le indagini sufficienti a descrivere le caratteristiche del volume di terreno interessato direttamente e indirettamente dalle opere in progetto.**
 - IV. **Elaborati originali relativi a prove in sito e in laboratorio, descrizione dei metodi d'indagine.**
 - V. **Relazione illustrativa e conclusioni.**
 - VI. **Per interventi su pendio, relazioni e verifiche di stabilità, secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008.**
 - VII. **Indicazioni di massima di eventuali interventi di bonifica, di sistemazione, di consolidamento, ecc.; stima dei tempi e piano di realizzazione;**
- c) **Per quanto riguarda gli interventi ricadenti lungo i corsi d'acqua dovranno essere considerate le caratteristiche idrologiche ed idrauliche dell'asta fluviale o torrentizia.**
- d) **Le strutture dovranno essere progettate tenendo conto della tendenza evolutiva del corso d'acqua.**
- e) **Per le zone in cui è prevedibile la presenza di una falda freatica ad una profondità di ordine metrico rispetto al piano di campagna dovranno essere considerate le caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero ed indagate le variazioni stagionali del livello piezometrico; le strutture dovranno essere progettate tenendo conto della potenziale influenza delle oscillazioni della falda. Si dovrà inoltre verificare che le opere in progetto e/o le attività previste non interferiscano negativamente con la circolazione idrica sotterranea e, in modo particolare, che non siano causa di inquinamento.**
- f) **In merito alle opere di attraversamento va osservato quanto previsto nelle N.d.A. del P.A.I. (art. 19 comma 1): “1. Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle Fasce Fluviali nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e nel presente Piano, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui in apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino del fiume Po con Delibera C.I. n° 2/99 del 11.05.99”.**
- g) **Gli elaborati e le indagini dovranno essere firmati, ciascuno per le proprie competenze, da esperti in materia geologica, geotecnica e geotecnico – strutturale (interazione struttura – terreno).**

- h) Nel caso di interventi su edifici ricadenti entro la Classe II, III, IIIa o nelle sottoclassi IIIb₂, IIIb₃ e IIIb₄ riguardanti:
- ristrutturazioni che comportano movimenti terra significativi,
 - interventi sulle strutture di fondazione,
 - ampliamenti in pianta,
 - cambi di destinazione d'uso con aumento del carico antropico (ad esclusione di quelli ricadenti in classe II),
 - rilascio di autorizzazione in sanatoria di edifici od opere abusive,
 - nuovi edifici in genere (comprese gli edifici di pertinenza).
- posto che interventi siano consentiti dalle rispettive classi di appartenenza, la progettazione delle opere dovrà essere accompagnata da uno studio di fattibilità di carattere geologico – tecnico, mirato a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio, con l'indicazione degli interventi di riassetto territoriale necessari per la minimizzazione del rischio, nel quale si attesti altresì che l'intervento, nel suo complesso, non determina un incremento di pericolosità per le aree circostanti.
- i) Per gli interventi ricadenti nelle Classi III, IIIa e IIIb valgono in generale le indicazioni sui contenuti della Relazione geologico – tecnica indicati per la Classe II.

2. Le scelte progettuali dovranno essere sempre motivate e correlate da adeguate indagini puntuali sui terreni, così come previsto dalla normativa di legge e di tutela ambientale, qui di seguito menzionata:

- **Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008);**
- **L.R. n°45 del 09.08.1989: “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione L.R. 12.08.1981, n°27” e relativa deliberazione della Giunta Regionale n°112 – 31886 del 03.10.1989, concernente la definizione della documentazione.**
Il territorio comunale è interamente soggetto a vincolo idrogeologico.
Per tutti gli interventi edilizi ed anche di trasformazione fondiaria da bosco (termine definito all'art. 1 della L.R. 45/89) in altra qualità di coltura o di “terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione mediante lavori di scasso profondo o di riprofilatura dei versanti” (cfr l'Art. 11 della LR 45/89) si dovranno rispettare e richiedere le autorizzazioni previste dall'art. 2 “Categorie di opere e deleghe” della L.R. 45/89.
Per i progetti riguardanti piani edilizi (es. P.E.C.), ricadenti nella Categoria 1 dell'art. 2 della L.R. 45/89 “Funzioni autorizzative di competenza regionale” i competenti organi regionali hanno funzione autorizzativa sia per le opere di urbanizzazione che per i singoli progetti esecutivi.
- **Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.**
Ai sensi dell'articolo 142 dello stesso D. Lgs. sono beni tutelati per legge in ragione del loro interesse paesaggistico, anche se non individuati in cartografia:
 - a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - b) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - c) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina;
 - d) i ghiacciai e i circhi glaciali;

- e) **parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;**
- f) **i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;**
- g) **le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;**
- h) **le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;**

I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua di cui al precedente punto b), nel territorio comunale di Briga Alta, sono i seguenti:

- **T. Negrone**
- **T. Tanarello;**
- **Vallone Corvo;**
- **Vallone Giaireto;**
- **Rio di Upega;**
- **Vallone di Carnino;**
- **Vallone delle Saline.**

Si riporta nel seguito una tabella schematica in cui sono descritti i limiti entro cui sono considerati pubblici i corsi d'acqua di cui sopra (G. U. n° 257 del 7 nov. 1900, G.U. n° 174 del 25 luglio 1941).

DENOMINAZIONE	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro cui si ritiene pubblico il corso d'acqua
T. Tanarello	Tanaro	Briga Alta	Dal punto ove passa in Porto Maurizio per Km 2.5 verso monte, cioè alla confluenza col rio Bavarea
T. Negrone, Vallone Corvo e Giaireto	Tanaro	Briga Alta	Dallo sbocco per tutto il tratto che è confine di Provincia
Rio di Upega	Negrone	Briga Alta	Dallo sbocco alla confluenza col rio Ubao
Vallone di Carnino	Negrone	Briga Alta	Dallo sbocco fin presso la Sella
Vallone delle Saline	Carnino	Briga Alta	Dallo sbocco per Km 2.5 verso monte

